

ALLEGATO A9 deliberazione G.C. n. 12 del 27.01.2020

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO.

Art. 1 – Finalità

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento, da parte del Comune di San nazzaro Sesia (NO), del servizio di brokeraggio e consulenza in materia assicurativa, ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito, denominato "broker"), ai sensi dell'art. 30, 60 e 95 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i..

Art. 2 – Prestazioni oggetto dell'incarico

Il servizio concerne l'analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore del Comune di San Nazzaro Sesia e comprende, in via indicativa e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche:

- a. Consulenza assicurativa;
- b. Analisi e valutazione delle necessità assicurative occorrenti con proposta delle modalità per la loro eventuale copertura ed impostazione di **apposito programma**;
- c. Gestione dei contratti assicurativi con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra attività amministrativa e contabile connessa;
- d. Assistenza continuativa nella gestione dei sinistri attivi e passivi nelle varie fasi di trattazione, (dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative) con valutazione trimestrale dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'Ente, con produzione di report indicanti dati numerici (n. sinistri, ammontare liquidazioni effettuate) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti);
- e. Puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all'andamento del rischio.
- f. Azioni di sollecito, nei confronti delle Compagnie, nell'eventualità di inadempienze; nel caso di reiterate inottemperanze, adozione di provvedimenti congiunti con l'Amministrazione comunale ai fini di circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;
- g. Analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione all'Ente delle novità proposte dalle Compagnie d'assicurazione;
- h. Predisposizione di capitolati speciali d'appalto in occasione di procedure di selezione del contraente che l'Amministrazione Comunale riterrà di indire per l'assunzione delle polizze assicurative;
- i. Creazione di una banca dati informatica contenente i dati significativi dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi stipulati dall'Amministrazione comunale;
- j. Messa a disposizione di un servizio telematico che agevoli all'Amministrazione il monitoraggio sullo stato dei sinistri, relativamente a tutte le polizze in essere, in ordine alle

varie fasi e casistiche che possono evidenziarsi (a titolo esemplificativo: apertura, riserva, contenzioso, chiusura, quest'ultima con indicazione dell'ammontare di eventuale franchigia corrisposta);

k. Monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti; individuazione ed analisi dei rischi assicurativi connessi all'attività dell'Amministrazione Comunale, con particolare riguardo alla rivalutazione del patrimonio immobiliare e stima d'opere d'arte;

l. Supporto formativo del personale dell'Ente (anche con la resa di pareri in forma scritta) che collabora alla gestione dei contratti assicurativi con adeguato piano di aggiornamento a cadenza almeno semestrale ed in occasione dell'introduzione di novità legislative in materia assicurativa.

Le prestazioni inerenti l'incarico andranno formalizzate con apposito contratto.

Art. 3 – Situazione assicurativa del Comune di San Nazzaro Sesia (NO).

Le polizze assicurative del Comune di Sn Nazzaro Sesia, attualmente **in corso**, sono le seguenti:

POLIZZE ASSICURATIVE
LIBRO MATRICOLA (N. N... VEICOLI)
INFORTUNI
RCT RCO
INCENDIO E RISCHI ACCESSORI
R.C. PATRIMONIALE
TUTELA LEGALE
ELETTRONICA

Art. 4 – Durata, decorrenza ed esclusività dell'incarico

L'incarico avrà durata di anni 2 (due) a decorrere dal 2020..

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il Broker, su richiesta dell'Amministrazione, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze all'Amministrazione ovvero al nuovo Broker.

L'incarico cesserà in ogni caso di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione all'Albo di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Lo stesso accadrà in caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio, ovvero in caso di fallimento o di ammissione della stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto dell'eventuale risarcimento del danno.

Art. 5 – Corrispettivi

L'incarico di cui al presente capitolato non comporta per l'Ente alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro.

I compensi del Broker, come da consolidata consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazioni con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi dell'Ente.

L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Sarà onere del Broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione.

Art. 6 – Obblighi delle parti contraenti

Il Broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- impiegare i propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Ente;
- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente;
- mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Amministrazione Comunale;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie Assicuratrici aggiudicatrici dei contratti assicurativi.

Dalla data di decorrenza dell'incarico, inoltre, il Broker è tenuto:

- ad assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'Ente, come individuato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il Broker attualmente incaricato dall'Amministrazione per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In particolare, il Broker si impegnerà a gestire i sinistri progressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data.
- A tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del codice civile.

Sono a carico del Broker:

- tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;
- i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico;
- tutte le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto.

L'Ente avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

Ai fini del presente articolo, si richiama quanto indicato nel Codice Deontologico approvato dall'Assemblea AIBA del 2 dicembre 1998 e successivamente modificato dalla medesima assemblea nelle sedute del 15 giugno 1994, del 18 giugno 1997 e del 28 giugno 2005, con particolare riferimento alla sezione "Passaggi di portafoglio".

L'Amministrazione Comunale s'impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune di Borgo Ticino con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico;
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del Broker;

Art. 7 – Svolgimento dell'incarico

L'Amministrazione Comunale autorizza il Broker a trattare, in nome proprio, con tutte le compagnie assicuratrici.

E' esplicitamente convenuto che restano in capo all'Ente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né è in grado d'impegnare in alcun modo l'Ente se non previa esplicita autorizzazione.

Art. 8 – Referente del Broker

Il Broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'ente per il servizio oggetto del presente capitolato.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo.

Il Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

Art. 9 – Responsabilità del Broker

Il Broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti.

Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde, altresì, dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente disciplinare.

I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall'incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui al successivo art.11.

Art.10 – Cauzione

L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva stabilita nella misura forfettaria di € 1.000,00 (mille) a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto, mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria, con espressa previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro 15 giorni a semplice scritta dell'Amministrazione Comunale.

La cauzione sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione delle penali di cui al successivo art. 15, il Broker è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.

In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, il Comune di Borgo Ticino ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 14 del capitolato.

Art. 11 – Polizza assicurativa

Prima della stipulazione del contratto, il Broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali come dalla normativa vigente.

Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'incarico.

Art.12 – Pagamento dei premi

Il pagamento dei premi verrà effettuato dall'Ente al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo quest'ultimo deve trasmettere al Comune di Borgo Ticino i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 60 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza.

Il versamento del premio nelle mani del Broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

Il mandato di pagamento emesso a favore del Broker avrà effetto liberatorio per l'Amministrazione.

Art.13 – Divieto di subappalto e cessione del contratto

L'aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi, in tutto o in parte.

Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

Art.14 – Risoluzione e recesso

L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'aggiudicatario, in tutti i casi previsti dalla vigente legislazione, ovvero nel caso in cui di verificano inadempienze o gravi negligenze agli obblighi posti a carico del Broker con le disposizioni contenute nel presente capitolato o nell'offerta.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno due contestazioni di addebito con l'indicazione di un termine per eventuali giustificazioni, inviate al Broker a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alle quali il Broker stesso non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio al disservizio.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l'iscrizione all'Albo dei mediatori di assicurazione di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792, da parte dell'aggiudicatario o nel caso lo stesso venga per i danni subiti.

Art. 15 – Penali

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale il Comune di Borgo Ticino provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al Broker 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.

In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, da parte dell'Amministrazione Comunale, a giustificare il comportamento del Broker verrà applicata, per ogni singola violazione una penale nella misura di:

- € 500,00= (cinquecento), salvo l'eventuale diritto alle ulteriori somme per gravi omissioni e ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;
- € 100,00= (cento), per ogni giorno di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le sanzioni pecuniarie sopra descritte non si escludono e sono cumulabili tra loro.

Art. 16 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i. ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

Art. 17 – Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato sarà competente il foro di Novara.

Art. 18 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente, al Codice Civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello stato italiano.

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA

COMUNE DI SAN NAZZARO SESIA
Piazza Vittorio Veneto n. 1
28060 SAN NAZZARO SESIA (NO)

OGGETTO: istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione.
GARA - Affidamento servizio brokeraggio assicurativo 2020/2021

Il sottoscritto
nato il a
in qualità di
dell'impresa
con sede in
con codice fiscale - partita IVA n.....
telefonofaxemail

CHIEDE

- di partecipare alla gara indicata in oggetto come (barrare la casella corrispondente):
 - impresa singola;

ovvero

- capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese costituito da

.....

ovvero

- mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese costituito da

.....

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

a) l'insussistenza, con riferimento a se stesso e alla ditta che rappresenta, delle cause di esclusione dalle gare d'appalto di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;

b) l'insussistenza, con riferimento a se stesso e alla ditta che rappresenta, delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della Legge n. 575/1965 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 490/1994;

c) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di per la seguente attività ed attesta i seguenti dati (per le

ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

- numero di iscrizione
- data di iscrizione
- durata della ditta/data termine
- forma giuridica
- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari, ivi compresi quelli cessati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)

d) (barrare la casella di interesse)

- di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti imprese (indicare denominazione, ragione sociale e sede).....
- di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna impresa;

e) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale;

f) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare corso alla fornitura con la necessaria dotazione di mezzi e di manodopera, non appena ciò le venga richiesto dalla stazione appaltante, secondo le modalità prescritte nel capitolato speciale;

g) di allegare alla presente referenze bancarie rilasciate in originale in data non anteriore al 31.01.2020 da:

h) di soddisfare integralmente, quale concorrente singolo o raggruppamento già costituito, i requisiti tecnico – economici di partecipazione alla gara indicati dal bando e dal disciplinare di gara; in particolare dichiara:

iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi di cui al D.Lgs. 209/2005 (estremi)

disponibilità di una struttura organizzativa con almeno 4 dipendenti iscritti al Registro Unico degli Intermediari assicurativi di cui al D.Lg. 209/2005 (indicare nominativi ed estremi dell'iscrizione)

.....
.....
.....
.....

- sussistenza dei bilanci depositati relativi agli ultimi 3 esercizi, riportanti almeno il pareggio economico;
- gestione nel triennio 2016 – 2019 di incarichi di consulenza e brokeraggio assicurativo conferiti, con regolare mandato, da almeno 5 enti locali (*):

(*) si intendono per Enti locali le amministrazioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.: comuni – province – città metropolitane – comunità montane – comunità isolate – unione di comuni

- premio intermediato nel triennio 2016 - 2019 a favore di Enti Locali non inferiore complessivamente ad euro 60.000,00 (compilare tabella)
- assenza di contratti precedentemente stipulati dalla ditta concorrente aventi per oggetto servizi di brokeraggio assicurativo risolti per inadempimenti contrattuali della ditta medesima;

i) (barrare la casella di interesse)

- di aver regolarmente adempiuto gli obblighi di cui alla legge n. 68/99

ovvero

- di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;

j) (barrare la casella di interesse)

- dichiara che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383

ovvero

- dichiara che l'impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e che il periodo di emersione si è concluso;

k) dichiara che nei confronti della Ditta non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva, emessa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio;

l) (solo se pertinente) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a nonché si uniformerà alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti di imprese;

m) (solo nel caso di consorzi) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato):

.....
n) di autorizzare, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei propri dati personali.

DATA TIMBRO E FIRMA

AVVERTENZE

A pena di esclusione:

- nel caso di raggruppamenti di imprese non ancora costituiti
→ il firmatario dovrà indicare a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e dichiarare che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di appalti di servizi con riguardo ai raggruppamenti di imprese;

- nel caso di raggruppamenti di imprese già costituiti il raggruppamento dovrà:
→ allegare il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, contenente le prescrizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i;

- in ogni caso
→ tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento, per quanto di competenza, dovranno produrre e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai punti a), b), c), d), e), f), del presente modello.

N.B. L'istanza, a pena di esclusione, deve essere sempre corredata da fotocopia non autenticata, del documento di identità valido del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000 e s.m.i..

Marca da bollo

€ 16,00

MODULO OFFERTA ECONOMICA

Spett. le

COMUNE DI SAN NAZZARO SESIA (NO)

Piazza Vittorio Veneto n. 1

28060 SAN NAZZARO SESIA (NO)

OGGETTO: Gara di appalto per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo.

Il sottoscritto

nato il a

residente nel comune di provincia..... via.....

in qualità di

dell'impresa

con sede in

codice fiscale - partita IVA n.....

Tel..... Fax (se del caso, altrimenti depennare) capogruppo di

Consorzio/A.T.I. già costituito/a con le imprese

.....

.....

D I C H I A R A

1. di accettare tutte le condizioni del Capitolato Speciale;
2. di aver preso conoscenza di tutto quanto occorre per una esauriente formulazione dell'offerta;

3. di formulare la seguente offerta quale percentuale posta a carico delle compagnie assicurative:

A) PERCENTUALE PERCEPITA PER LA POLIZZA RAMI RCA/ARD:

(in cifre)

(in lettere)

B) PERCENTUALE PERCEPITE PER LE POLIZZE RAMI DIVERSI DA RCA/ARD SUI PREMI

(in cifre)

(in lettere)

N.B. Le percentuali sopra indicate A) e B) saranno fisse per tutta la durata del contratto.

DATA E FIRMA

.....

(allegare copia documento di identità)